

# ALLEGATO A

**Bando per l'attuazione della Misura 11 – “Agricoltura Biologica “del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020**

**annualità 2021**

## SOMMARIO

<b>1. DESCRIZIONE DELLA MISURA .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Condizioni di ammissibilità per accedere alla misura e permanere nel regime di Aiuto.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Limitazioni .....</b>	<b>4</b>
<b>4. Criteri di selezione delle domande .....</b>	<b>4</b>
<b>5. SOTTOMISURA 11.1 “INTRODUZIONE DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA” .....</b>	<b>6</b>
<b>6. SOTTOMISURA 11.2 “ MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”.....</b>	<b>8</b>
<b>7. DISPOSIZIONI PER L’ATTUAZIONE DELLA MISURA 11.....</b>	<b>10</b>
<b>8. ADEMPIMENTI PROCEDURALI.....</b>	<b>12</b>
<b>9. CLAUSOLA DI REVISIONE .....</b>	<b>15</b>
<b>10. CAUSA DI FORZA MAGGIORE.....</b>	<b>15</b>
<b>11. CESSIONE.....</b>	<b>16</b>
<b>12. RINUNCE AGLI IMPEGNI .....</b>	<b>18</b>
<b>13. ISTRUTTORIA DEI RECUPERI .....</b>	<b>18</b>
<b>14. CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO.....</b>	<b>18</b>
<b>15. DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI.....</b>	<b>18</b>

## **1. DESCRIZIONE DELLA MISURA**

La misura ha come obiettivo la conservazione della biodiversità a livello di agroecosistema, la conservazione dei paesaggi, la riduzione dell'inquinamento delle risorse idriche, dell'erosione e della perdita di fertilità dei suoli contribuendo inoltre alla riduzione dell'emissione dei gas serra.

La misura vuole sostenere nelle aziende agricole l'introduzione o il mantenimento del metodo di produzione biologica, pertanto l'impegno consiste nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.

La Misura prevede l'erogazione di premi annuali per ettaro di superficie agricola condotta dal beneficiario per un periodo inizialmente annuale, a partire dal 15 maggio 2021, prorogabile nel rispetto dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 2020/2220, in caso di ulteriori disponibilità finanziaria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda alla Delibera di Giunta regionale n. 67 del 29 gennaio 2018 e s.m.i. e alla Delibera di Giunta regionale n.371/2021: "Reg. (UE) 1305/2013. "Indicazioni per l'attuazione del PSR 2014-2020 - Misura 11 Agricoltura biologica annualità 2021".

La presente procedura è attivata nelle more dell'approvazione delle modifiche al PSR della Toscana 2014-2020 da parte della Commissione Europea, pertanto con il presente bando viene consentita la presentazione delle domande di aiuto precisando che la selezione dei beneficiari e la formazione della graduatoria degli ammessi e degli ammissibili a finanziamento è subordinata alla definitiva approvazione delle modifiche al PSR della Toscana 2014-2020.

## **2. Condizioni di ammissibilità per accedere alla misura e permanere nel regime di Aiuto**

### *Beneficiari*

I beneficiari devono essere:

- in attività ai sensi del decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013" - art.3 "Agricoltore in attività" alla data di presentazione della domanda.
- iscritti all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4), alla data di presentazione della domanda di aiuto o alla data di approvazione della graduatoria.

L'iscrizione all'elenco pubblico deve permanere per tutto il periodo di impegno.

Sono esclusi dal sostegno coloro che negli ultimi 10 anni sono stati condannati (legale rappresentante) con sentenza passata in giudicato o nei cui confronti sia stato emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per violazioni gravi, definitivamente accertate, secondo la legislazione italiana o risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale o da documentazione equipollente dello Stato in cui sono stabiliti, nei dieci anni precedenti alla data di pubblicazione del bando, per un reato grave in materia di lavoro.

### *Superficie*

L'impegno di durata annuale deve interessare l'intera superficie dell'UTE in possesso del beneficiario cui la domanda di adesione è riferita.

La superficie minima a premio per accedere alla misura, data di presentazione della domanda, deve essere pari ad almeno 1 ha eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è 0,5 ha interamente interessati da tali colture.

I terreni ritirati dalla produzione non sono ammessi a premio.

Il venir meno di uno delle condizioni di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato.

### **3. Limitazioni**

L'impegno ha durata annuale a decorrere dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto e deve interessare l'intera superficie dell'UTE condotta a qualsiasi titolo dal richiedente.

Ai sensi dell'art.47 del reg. UE 1305/2013 l'impegno si applica ad un numero di ettari e appezzamenti fissi.

Le superfici condotte interamente con il metodo biologico, e per le quali si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

L'introduzione o il mantenimento del metodo di produzione biologica viene riconosciuto ai fini del premio a livello di UTE e non di singola superficie, pertanto il premio quale introduzione o mantenimento viene concesso a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti.

Le superfici ammesse a premio e detenute con valido titolo di possesso, individuati da ARTEA (Decreto n. 140/2015), devono essere effettivamente coltivate nell'annualità di riferimento ed essere presenti nel Piano di coltivazione al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

Sulla stessa superficie è concesso un pagamento ad annualità per una sola coltura.

Il premio per i seminativi e pascoli collegati all'allevamento condotto con il metodo biologico è concesso esclusivamente alle UTE con consistenza minima di allevamento uguale a 5 UBA.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta, nell'annualità di riferimento, il tetto massimo liquidabile con la relativa domanda di pagamento, fatto salvo i pagamenti parziali.

E' prevista la sospensione dei pagamenti quando a carico del richiedente risultano procedimenti penali in corso (anche in ambito extra agricolo) per i reati in materia di lavoro elencati al paragrafo "Condizioni di ammissibilità" o quando il richiedente ha riportato per le medesime fattispecie di reato provvedimenti di condanna ancora non definitivi; la sospensione permane fino alla conclusione del procedimento penale. Il pagamento del sostegno è definitivamente revocato in caso di sentenza di condanna passata in giudicato.

### **4. Criteri di selezione delle domande**

<b>Principi</b>	<b>Criteri</b>	<b>Punti</b>
-----------------	----------------	--------------

<b>I</b> <b>Grado di svantaggio (zona Montana)</b>	a) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in zona montana" >60%	6
	b) UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nella zona montana >30% e ≤ 60%	3
<b>II</b> <b>SITI Natura 2000</b>	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in Zone natura 2000 >50%	10
<b>III</b> <b>Aree Protette e sir fuori natura 2000</b>	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree protette e Sir fuori Natura 2000 >50%	3
I punteggi di cui ai principi II e III non sono cumulabili.		
<b>IV</b> <b>Coesistenza</b> <b>SITI Natura 2000 e Aree Protette e sir fuori SITI Natura 2000 (*)</b>	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente nei SITI Natura 2000 e aree protette e sir >50	3
<b>V</b> <b>Aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006</b> **	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in Zona di salvaguardia >50%	6

<b>VI</b> <b>Zone ZVN</b>	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in ZVN>50%	5
I punteggi di cui ai principi V e VI non sono cumulabili.		
<b>Coesistenza</b> <b>aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006 e Zone ZVN (*)</b>	UTE indicata in domanda (Superficie Agricola Utilizzata del Piano di Coltivazione Grafico di cui al Dm 12 gennaio 2015) ricadente in aree di salvaguardia e in ZVN >50%	5

I criteri di cui ai principi II e III fanno riferimento alla L.R. n. 30/2015 e s.m.i.

(\*) % raggiunta dalla sommatoria delle due tipologie di aree; nel caso di sovrapposizione delle aree la porzione sovrapposta si conteggia una sola volta.

(\*\*) Il criterio di cui al punto V "Aree di salvaguardia ai sensi dell'art.94 del D. Lgs. n.152/2006" è attivato solo a seguito della disponibilità delle perimetrazioni delle aree di salvaguardia sull'anagrafe dell'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) almeno 10 giorni prima della stesura della graduatoria da parte di ARTEA e dalla possibilità di consultazione da parte delle aziende.

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

La misura ricomprende due sottomisure:

- 11.1 "Introduzione dell'agricoltura biologica"
- 11.2 "Mantenimento dell'agricoltura biologica"

## **5. SOTTOMISURA 11.1 "INTRODUZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA"**

L'impegno di durata annuale prevede, per tutte le superfici dell'UTE oggetto di domanda di adesione, l'introduzione del metodo di produzione biologica di cui al reg. CE n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.

L'impegno consiste inoltre nel rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito al dosaggio e alla coltura oggetto dell'intervento e nella presenza del registro delle produzioni vegetali richiesto dalla normativa sul metodo dell'agricoltura biologica.

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso individuati da ARTEA (Decreto n. 140/2015).

## **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ACCEDERE ALLA SOTTOMISURA E PERMANERE NEL REGIME DI AIUTO**

### *Beneficiari*

I beneficiari devono essere:

- Iscritti all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4) successivamente al 31 dicembre 2019. La notifica deve risultare nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).
- Iscritti all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4) successivamente al 31 dicembre 2020. La notifica deve risultare nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).
- Iscrivibili all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4) a condizione che la ricezione e conseguente protocollazione informatica della notifica iniziale per l'iscrizione all'Elenco sia antecedente o concomitante alla data di presentazione della domanda di aiuto e che l'iscrizione all'elenco pubblico sia avvenuta almeno una settimana prima della data di approvazione della graduatoria, la notifica iniziale deve risultare nello stato di "Presentata/Rilasciata sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).

### *Superfici*

L'UTE deve essere totalmente oggetto di conversione al metodo di produzione biologica al momento della presentazione della domanda di aiuto e su tutte le superfici facenti parte dell'UTE non deve essere stato applicato il metodo di produzione biologica nel periodo:

- Per gli iscritti successivamente al 31 /12/2019 le superfici non devono essere state condotte con il metodo della produzione biologica nel periodo dal 01/01/2019 fino al 31/10/2019;
- Per gli iscritti successivamente al 31/12/2020 le superfici non devono essere state condotte con il metodo della produzione biologica nel periodo dal 01/01/2020 fino al 31/10/2020;
- Per gli iscrivibili le superfici non devono essere state condotte con il metodo della produzione biologica nel periodo dal 01/01/2020 fino al 31/10/2020.

### **LIMITAZIONI**

Le condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari e alle superfici devono essere soddisfatti contemporaneamente, in assenza di contemporaneità il premio riconosciuto è quello a mantenimento.

Fermo restando il periodo di conversione regolamentare, il pagamento del premio relativo all'introduzione e riconosciuto per tutte le colture per una sola annualità, anche in caso di annullamento del periodo di conversione.

Il pagamento del premio quale introduzione viene riconosciuto a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti.

In presenza di una proroga dell'impegno annuale, nel rispetto dei termini previsti dal regolamento (UE) n. 2020/2220, per gli iscritti successivamente al 31/12/2020 o iscrivibili al momento della presentazione della domanda e ammessi al regime di aiuto della presente sottomisura, potrà essere riconosciuta ad introduzione una ulteriore annualità anche in caso di annullamento del periodo di conversione. Dopo due annualità il premio riconosciuto è quello relativo al mantenimento.

**INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONE E CUMULI CON ALTRE MISURE/ SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONE.**

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno, riportata in domanda per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento, ed è strettamente legato alla coltura/macrotipologia di coltura effettuata e dettagliata nel piano di coltivazione:

- Vite: 840 €/Ha
- Olivo e altre arboree: 720 €/Ha
- Castagneto da frutto: 380 €/Ha
- Seminativo collegato ad allevamento biologico: 308 €/Ha
- Seminativo: 293 €/Ha
- Pascolo collegato ad allevamento biologico: 126 €/Ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 480 €/Ha

E' possibile la combinazione con l'operazione 10.1.1, il premio annuale ad ettaro di superficie agricola è il seguente:

- Seminativi - Semina su sodo: 434 euro/ha
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 830 euro/ha di vigneto
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 730 euro/ha di oliveto e altre arboree
- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 368 euro/ha di seminativo

E' possibile la combinazione con l'operazione 10.1.3, il premio annuale ad ettaro di superficie agricola è il seguente:

- Premio standard in combinazione con la misura 11 = 170 euro/ha

E' possibile la combinazione con l'operazione 10.1.5, il premio annuale ad ettaro di superficie agricola è il seguente:

- Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

**6. SOTTOMISURA 11.2 “MANTENIMENTO DELL’AGRICOLTURA BIOLOGICA”**

L'impegno di durata annuale prevede, per l'UTE oggetto di domanda di adesione, il mantenimento del metodo di produzione biologica di cui al reg. CE n.834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007.



L'impegno consiste inoltre nel rispetto delle prescrizioni da etichetta in merito al dosaggio e alla coltura oggetto dell'intervento e nella presenza del registro delle produzioni vegetali richiesto dalla normativa sul metodo dell'agricoltura biologica.

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno e detenuta con valido titolo di possesso individuati da ARTEA (Decreto n. 140/2015).

## **CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ PER ACCEDERE ALLA SOTTOMISURA E PERMANERE NEL REGIME DI AIUTO**

### *Beneficiari*

I beneficiari devono essere iscritti entro il 31/12/2019 all'elenco pubblico degli operatori biologici dell'agricoltura e dell'acquacoltura biologiche (L.154/2016 art.7 comma 4. La notifica deve risultare nello stato di "pubblicata" sul Sistema Agricolo Nazionale (SIAN).

### *Superfici*

L'UTE, al momento della presentazione della domanda deve essere totalmente condotta con il metodo di produzione biologica che deve essere applicato su tutte le superfici facenti parte dell'UTE stessa.

## **LIMITAZIONI**

Il mantenimento del metodo di produzione biologica viene riconosciuto a livello di UTE e non di singola superficie pertanto tutte le superfici dell'UTE sono totalmente oggetto di mantenimento al metodo di produzione biologica o in parte oggetto di mantenimento al metodo di produzione biologica e in parte a conversione o totalmente in conversione.

L'assegnazione del premio quale mantenimento viene riconosciuto a seguito di istruttoria svolta dagli uffici competenti.

## **INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA DI SOSTEGNO, COMBINAZIONE E CUMULI CON ALTRE MISURE/ SOTTOMISURE/TIPO DI OPERAZIONE.**

Il tipo di sostegno prevede il pagamento di un premio annuale ad ettaro di superficie agricola soggetta ad impegno, riportata in domanda per la quale si richiede ed è stato ammesso il pagamento, ed è strettamente legato alla coltura/macrotipologia di coltura effettuata e dettagliata nel piano di coltivazione:

- Vite: 700 €/Ha
- Olivo e altre arboree: 600 €/Ha
- Castagneto da frutto: 300 €/Ha
- Seminativo collegato ad allevamento biologico: 275 €/Ha
- Seminativo: 244 €/Ha
- Pascolo collegato ad allevamento biologico: 105 €/Ha
- Ortive-Pomodoro da industria-Officinali-Floro-vivaismo: 400 €/Ha

E' possibile la combinazione con l'operazione 10.1.1, il premio annuale ad ettaro di superficie agricola è il seguente:

- Seminativi - Semina su sodo: 434 euro/ha
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 830 euro/ha di vigneto
- Inerbimento delle colture arboree specializzate: 730 euro/ha di oliveto e altre arboree
- Trasemina su cereale autunno vernino con leguminose: 368 euro/ha di seminativo

E' possibile la combinazione con l'operazione 10.1.3, il premio annuale ad ettaro di superficie agricola è il seguente:

- Premio standard in combinazione con la misura 11 = 170 euro/ha

E' possibile la combinazione con l'operazione 10.1.5, il premio annuale ad ettaro di superficie agricola è il seguente:

- Olivo e altri fruttiferi: 790 €/ha (esclusi vite e castagneti)
- Seminativi: 244 €/ha
- Ortive: 600 €/ha

## **7. DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA 11**

### **RISPETTO DELLA CONDIZIONALITÀ**

Le regole di condizionalità da rispettare comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. (UE) n. 1306/2013, elencate e definite dal Decreto Ministeriale del 10 marzo 2020: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e dalla delibera di GR n. 730/2020: "Delibera di GR n. 631/2019 - Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e del DM 10 marzo 2020 - Sostituzione allegato A.

Le regole di condizionalità e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alle disposizioni nazionali e regionali.

### **RISPETTO DEI REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DEI FERTILIZZANTI E FITOSANITARI.**

I requisiti minimi da rispettare sono quelli relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'art.15 e dell'allegato 4 del D.M. 10 marzo 2020: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e alla delibera di GR n.1598/2020: "Reg. (UE) n.1305/2013 – PSR 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari - Modifiche alle delibere di GR n. 1023/2017 e n. 993/2019. Sostituzione allegati".

I requisiti minimi e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

## **ATTIVITÀ AGRICOLA**

Sulle superfici ammesse a premio, il beneficiario deve svolgere un'attività agricola minima così come definita dal Decreto del ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18 novembre 2014 art.2 lettera a) e b) e s.m. e i. in attuazione del Reg.(UE) n.1307/2013, art.4, par.1 lettera c) punti ii) e iii).

Le riduzioni e le fattispecie di rifiuto o revoca dell'aiuto in caso di mancato svolgimento dell'attività minima di cui sopra sono definite dalla delibera di GR n. 1126/2016. "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale - Disposizioni regionali in materia di inadempienze relative ai requisiti minimi per l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e ai criteri di mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e attività agricola minima".

## **RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI SPECIFICHE DI MISURA**

Le disposizioni specifiche di cui all'art.35 del reg. delegato UE n.640/2014 e al decreto Ministeriale 10 marzo 2020: "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" sono definite dalla delibera di GR n. 1596/2020: " Reg. (UE) n. 1305/2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Disposizioni regionali in materia di inadempienze riscontrate nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per le misure a superficie e a capo. Modifiche alla DGR n. 915/2019 e sostituzione allegati.

Il mancato rispetto delle disposizioni specifiche comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza.

## **FISSITÀ DEGLI APPEZZAMENTI**

Nel rispetto di quanto riportato al paragrafo "condizioni di ammissibilità" le superfici interessate dall'impegno non possono ridursi o variare nel corso del periodo di impegno pertanto l'impegno si applica ad appezzamenti e ad ettari fissi.

La riduzione della superficie soggetta ad impegno e ammessa a pagamento comporta la riduzione e il recupero delle somme eventualmente già erogate per le superfici in diminuzione e può portare alla revoca del sostegno.

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

Sono fatti salvi i casi di subentro di cui al paragrafo "Cessione".

## **DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI**

L'accertamento delle superfici ammissibili a pagamento avviene ai sensi del regolamento delegato (UE) n.640/2014, Capo IV.

## **DEFINIZIONE DEL QUADRO FINANZIARIO**

Le risorse stanziare a copertura dell'impegno annuale è pari a 20 milioni di euro.

Tali risorse sono stabilite con delibera di GR n. n.371/2021: "Reg. (UE) 1305/2013. "Indicazioni per l'attuazione del PSR 2014-2020 - Misura 11 Agricoltura biologica annualità 2021" e rappresentano una modifica finanziaria del PSR 2014-2020 che sarà effettiva solo a seguito di approvazione della modifica stessa da parte della Commissione Europea.

## **8. ADEMPIMENTI PROCEDURALI**

Le domande di aiuto e pagamento contengono tutte le informazioni necessarie a determinare l'ammissibilità al sostegno, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola') e del decreto del direttore di ARTEA n. 140/2015 e s. m. e i., i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in **domanda di aiuto** e **domanda di pagamento**.

La domanda di aiuto è la domanda di partecipazione al regime di pagamento e costituisce la richiesta di adesione alla misura 11 "Agricoltura Biologica" del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Toscana, soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione alle condizioni di ammissibilità previste e alle risorse stanziare nell'anno di riferimento.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informatico ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015 accedendo direttamente al sistema informativo ARTEA o tramite CAA.

I soggetti interessati sono tenuti alla presentazione del piano di coltivazione grafico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA ai sensi del DM 162/2015 e del Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Deve comunque essere presentata una sola domanda anche se si intende sottoporre ad impegno più UTE. In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per la presente misura.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

La domanda di pagamento è la richiesta annuale di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto, ai fini del pagamento il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda per le superfici ammessi a premio.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde all'importo ammissibile e rappresenta il tetto massimo liquidabile con le successive domande di pagamento, fatti salvi i casi previsti dalla DGR 67/2018.

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile con le successive domande di pagamento, a seguito di modifica del piano di coltivazione grafico, è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria relativa all'annualità di presentazione della domanda in cui si richiede un incremento del premio, comprensiva delle eventuali economie nel frattempo rilevate, con possibilità di ricorrere alle dotazioni delle annualità successive.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

## **DOMANDA DI ESTENSIONE**

La domanda di estensione a seguito dell'acquisizione di nuove superfici è considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria. Le domande di estensione sono ammesse esclusivamente in via residuale dopo il soddisfacimento di nuove adesioni; indipendentemente dalla loro ammissione a pagamento, le nuove superfici acquisite sono comunque soggette ad impegno.

Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno ma consentono l'estensione alle nuove superfici dell'ammissione a premio per il restante periodo dell'impegno iniziale. Non sono considerate estensioni ai fini dell'ammissibilità a pagamento, le superfici sottoposte ad impegno con la prima domanda di aiuto che per qualsiasi motivo non erano eligibili a pagamento ma lo diventano per scelte colturali e/o imprenditoriali.

Con la domanda di aiuto/estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera UTE.

Il richiedente dell'eventuale estensione è comunque tenuto alla presentazione della domanda annua di pagamento.

## **MODIFICHE, TERMINI, RITARDI**

Il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto o delle domande di pagamento è il 15 maggio di ogni anno, salvo eventuali altre date successive dettate a livello nazionale ai sensi del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/540 del 26 marzo 2021.

Ai sensi dell'art. 12 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, se il termine ultimo per la presentazione della domanda di aiuto o di pagamento (o il termine per la presentazione delle modifiche) cade in un giorno festivo, un sabato o una domenica, detto termine si considera rinviato al primo giorno lavorativo successivo.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, la presentazione di una domanda di pagamento oltre il termine fissato comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, degli importi ai quali il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse presentato domanda in tempo utile.

Tale riduzione si applica anche ai documenti, ai contratti o dichiarazioni che devono essere inseriti in domanda o sul fascicolo aziendale qualora questi elementi siano essenziali per determinare l'ammissibilità all'aiuto.

Se il ritardo è superiore a 25 giorni di calendario, la domanda o richiesta è considerata irricevibile e all'interessato non è concesso alcun aiuto.

La possibilità di presentare domanda con ritardo massimo di 25 giorni non è prevista per la domanda di aiuto, la cui scadenza è perentoria.

Ai sensi dell'art. 15 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, le domande di modifica sono presentate al più tardi entro il 31 maggio dell'anno cui la domanda di pagamento si riferisce. Se il beneficiario è già stato informato che sono state riscontrate inadempienze nella domanda di pagamento o ha ricevuto comunicazione di un imminente controllo in loco, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze.

Le modifiche della domanda di pagamento non sono più ricevibili oltre l'ultima data utile per la presentazione tardiva della domanda di pagamento.

#### **MANCATA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA ANNUA DI PAGAMENTO**

La mancata presentazione della domanda annuale di pagamento e/o del piano di coltivazione grafico comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento della domanda; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

Al soggetto che non presenta domanda di pagamento e/o il piano di coltivazione grafico viene attribuita una classe di rischio superiore per l'estrazione del campione per il controllo in loco negli anni successivi alla mancata presentazione della domanda annuale di pagamento.

#### **FASI DEL PROCEDIMENTO**

Presentazione delle domande di aiuto e della prima domanda di pagamento*	a far data dall'approvazione del presente atto con termine ultimo al 15 maggio 2021 o altro termine previsto a livello nazionale
Avvio del procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativa ARTEA
Approvazione della graduatoria	Entro il 30 settembre 2021
Presentazione delle eventuali domande di pagamento annue	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di aiuto (o altra data successiva stabilita a livello nazionale)

\*La prima domanda di aiuto vale anche come prima domanda di pagamento.

La possibilità di presentare domanda con ritardo massimo di 25 giorni non è prevista per la domanda di aiuto, la cui scadenza è perentoria.

La durata dell'impegno è pari a 1 anno a partire dal 16 maggio 2021, anche nel caso anche nel caso di diverso termine nazionale stabilito per la presentazione delle domande.

Per la compilazione della domanda di aiuto è propedeutica la validazione del fascicolo aziendale effettuata nel 2021 tramite la compilazione di un piano di coltivazione grafico (PCG) presentato prima della domanda di aiuto.

Le indicazioni ivi contenute sono necessarie alla stesura della graduatoria e alla definizione del tetto massimo liquidabile con la prima domanda di pagamento.

Con la prima domanda di pagamento (15 maggio 2021) sono ammesse a premio le colture autunno vernine 2020 - 2021 e le primaverili 2021.

Eventuali riduzioni di superfici per perdita del titolo di possesso presenti nelle domande di pagamento 2021 rispetto alla domanda di aiuto sono trattati come scostamenti ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, Capo IV, salvo il caso in cui il richiedente non abbia esplicitamente rinunciato a questi terreni in sede di domanda di aiuto.

Le domande di pagamento annue fanno riferimento all'ultimo piano di coltivazione grafico presentato dal richiedente prima della presentazione della domanda di pagamento stessa ai sensi dell'art. 9 del DM 162/2015.

#### **FORMAZIONE E GESTIONE DELLE GRADUATORIE E DEGLI ELENCHI DEI BENEFICIARI**

Sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro il 30 settembre 2021 ARTEA adotta un provvedimento, comunque subordinato alla definitiva approvazione del Programma da parte della Commissione Europea, contenente:

- la graduatoria delle domande, con l'individuazione delle domande ammesse a finanziamento in base alle risorse disponibili e di quelle non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia ([www.artea.toscana.it](http://www.artea.toscana.it))

### **9. CLAUSOLA DI REVISIONE**

Ai sensi dell'art. 48 del reg. (UE) n. 1305/2013 è prevista una clausola che prevede la possibilità della revisione degli impegni da rispettare da parte del beneficiario in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

È prevista una clausola di revisione per gli impegni la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantire la possibilità dell'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui sopra non sono accettati dal beneficiario, l'obbligo di rispetto degli impegni cessa, senza rimborso di quanto già percepito.

### **10. CAUSA DI FORZA MAGGIORE**

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013 sono riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave, che colpisce seriamente un'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda, se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni. Eventuali altri casi di forza maggiore e altre circostanze eccezionali possono essere riconosciuti nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2013.

Ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 640/2014, se un beneficiario non è stato in grado di rispettare gli impegni per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, i pagamenti ad esso spettanti sono ridotti o recuperati proporzionalmente unicamente per il periodo durante il quale si sono verificate le cause di forza maggiore o le circostanze eccezionali, senza che si produca una decadenza totale dal sostegno.

#### **COMUNICAZIONE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE**

Ai sensi dell'art. 4, par. 2 del Reg. (UE) n. 640/2014, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto all'ufficio responsabile di ARTEA, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizioni di farlo. Alla comunicazione deve essere allegata la relativa documentazione di valore probante.

### **11. CESSIONE**

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari.

#### **CESSIONE TOTALE**

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito. Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

- il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
- l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dalla misura e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso tipo di operazione o misura, e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera; il pagamento è riconosciuto per le superfici ammesse con la domanda di aiuto del cedente. In occasione della prima domanda di



pagamento in qualità di cessionario, se il bando lo consente, potrà essere fatta domanda di estensione relativamente alle superfici oggetto di impegno ma non a premio.

#### **CESSIONE PARZIALE**

Nel caso di cessione parziale viene pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

In presenza di cessione parziale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito. Ai sensi dell'art. 8 del regolamento di esecuzione n. 809/2014 e ai fini dell'espletamento delle fasi istruttorie per l'ammissibilità del subentro parziale (di superfici e non dell'intera UTE) è necessario che:

1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;

2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutte le condizioni di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

In caso di cessione parziale di superfici si possono verificare i seguenti casi:

- la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso tipo di operazione.

In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione dello stesso.

- le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso tipo di operazione. In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dal tipo di operazione; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente.

Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse. L'intera UTE è comunque soggetta ad impegno ma le superfici già in possesso del concessionario possono essere ammesse a pagamento solo a seguito di domanda di estensione.

#### **SUBENTRO NEGLI IMPEGNI IN CASO DI DECESSO DEL BENEFICIARIO**

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di invocare la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, alla comunicazione del subentro non si applicano i termini dei 60 giorni previsti nel presente atto.

## **12. RINUNCE AGLI IMPEGNI**

Fatto salve le cause di forza maggiore, la rinuncia al rispetto degli impegni assunti comporta la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme già percepite.

La rinuncia agli impegni deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione del Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.

La rinuncia comunicata ad ARTEA ha validità a partire dalla data di ricezione della stessa

## **13. ISTRUTTORIA DEI RECUPERI**

L' ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

## **14. CORREZIONE DI ERRORI PALESI CONTENUTI NELLE DOMANDE DI AIUTO O DI PAGAMENTO**

Per le domande di aiuto o di pagamento relative ad una data fase, il richiedente può chiedere la correzione di errori palesi, cioè di errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da idonea documentazione da trasmettere ad ARTEA.

Tale richiesta deve pervenire ad ARTEA entro trenta giorni dalla presentazione delle domande.

In ogni caso ARTEA., a seguito di istruttoria, può valutare se ammettere o meno la correzione richiesta.

## **15. DIMOSTRAZIONE DELLA CORRETTA ESECUZIONE DEGLI IMPEGNI**

Gli elementi minimi utilizzati ai fini dei controlli sono:

- Presenza registri aziendali.
- Rispetto delle prescrizioni da etichetta.
- Corretta applicazione del metodo di produzione biologica.